

VOLUNTARY DISCLOSURE

La tassazione forfettizzata scatta fino a patrimoni di 8 milioni

Liburdi a pag. 26

VOLUNTARY DISCLOSURE/ L'indicazione arriva dalla circolare 10 delle Entrate

Forfait, la soglia fino a 8 mln €

Limite dei 2 mln riferito alla media degli anni sanabili

DI DUILIO LIBURDI

La tassazione forfettizzata sui rendimenti delle attività finanziarie estere scatta fino a patrimoni di 8 milioni di euro: questo perché, anche se in un anno la disponibilità in questione è superiore a 2 milioni, l'importante è che la media sugli anni sanabili resti entro tale limite. Inoltre, in assenza di documentazione a supporto, l'ufficio potrà determinare i rendimenti sulla base delle presunzioni di redditività contenute nel decreto legge n. 167 del 1990. Fermo restando che, ai fini della voluntary, la strada maestra resta quella della determinazione analitica degli imponibili da assoggettare a tassazione. Sono questi alcuni degli aspetti messi in luce dalla circolare n. 10 dell'Agenzia delle entrate che, indubbiamente, a livello operativo consente almeno di avviare in modo concreto dei ragionamenti su come affrontare la sanatoria introdotta dalla legge n. 186 del 2014. L'auspicio, naturalmente, è quello che l'amministrazione finanziaria torni a interpretare la norma con un documento che privilegi l'aspetto «casistico», posto che non tutte le questioni possono essere risolte con la circolare di venerdì.

Lo schema logico della voluntary. Di fatto, lo schema logico sul quale muove la voluntary è abbastanza semplice:

- la disponibilità estera può essere stata costituita con redditi non tassati in Italia e, quindi, sono dovute le imposte «nazionali» nonché le relative sanzioni seppure ridotte;

- la predetta disponibilità

estera non è stata indicata nel quadro RW e quindi sono dovute le sanzioni sul monitoraggio fiscale nella più parte dei casi ridotte alla metà;

- la disponibilità in questione ha prodotto dei redditi «esteri» che ordinariamente andavano tassati in Italia e su questi sono dovute imposte e sanzioni.

In questo caso siamo in presenza di situazioni nelle quali la voluntary internazionale «comprende» fisiologicamente anche la nazionale. Se, il primo tassello è del tutto analitico (individuazione della categoria di reddito di partenza), l'altro tassello reddituale può essere di natura finanziaria o patrimoniale e, in prima battuta, anche in questo caso il metodo principale è quello analitico. In questo caso, evidentemente, diviene fondamentale avere a disposizione la documentazione per individuare, partitamente, se il reddito è un reddito di capitale o un reddito diverso per trovare conseguentemente la corretta modalità di tassazione applicabile nello specifico periodo di imposta.

L'alternativa della tassazione forfettizzata. La legge n. 186 del 2014 prevede che, in alternativa al metodo analitico, il contribuente può optare, unicamente per le attività finanziarie, per una tassazione forfettizzata. Si presume cioè che il rendimento delle attività finanziarie estere sia stato il 5% annuo con una tassazione al 27%. Tale possibilità è percorribile nel caso in cui, come ribadito dalla circolare, la disponibilità estera di natura finanziaria, valorizzata con le regole proprie del quadro RW al termine di ogni periodo di imposta oggetto di collabora-

zione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro. Posto che il riferimento temporale è quello del 31 dicembre di ogni anno, ai fini della media l'agenzia osserva che al numeratore dovrà essere posto il dato delle consistenze esistenti appunto il 31 dicembre e al denominatore il numero di periodi di imposta. Quindi, assumendo che si tratta di determinazione di un reddito presunto e di una imposta conseguente si può osservare come:

- il dato del numeratore deve essere, al massimo, di 8 milioni di euro. Questo perché mentre le sanzioni da RW si computano dal 2009, la tassazione forfetaria è sul reddito quindi con un accertamento che parte dal 2010;

- poiché appunto il calcolo è sulla media, se nell'arco del quadriennio, in un anno si è superato l'importo di 2 milioni di euro sarà sufficiente che in un altro anno del quadriennio l'importo consenta, in sommatoria, di arrivare al massimo ad 8 milioni con conseguente rispetto della media.

Inoltre, proprio perché si tratta di un criterio di tassazione, il dato del 2009 potrebbe essere irrilevante ai fini del conteggio reddituale ma rilevante ai soli fini sanzionatori relativamente al monitoraggio fiscale.

Ciò posto è chiaro che la



scelta del metodo a forfait potrà essere valutata sulla base della convenienza rispetto al calcolo analitico e, in ogni caso, entrambi si fondano sul possesso della documentazione di riferimento per i periodi di imposta sanabili. Vi è anche, nella circolare, un passaggio che prende in considerazione l'ipotesi in cui il contribuente non sia in possesso, per usare la terminologia dell'agenzia, del «corredo documentale» rispetto alle proprie attività finanziarie estere. In questa ipotesi il documento di prassi afferma che resta ferma la facoltà per l'amministrazione di far valere la presunzione legale di redditività contenuta nel decreto legge n. 167 del 1990 e cioè quella che si fonda su TUS di riferimento nello specifico periodo di imposta. Appare chiaro che questa affermazione deve essere letta come una ipotesi «estrema» proprio nel caso di assenza di documentazione in quanto, in presenza della stessa, la scelta è tra analitico e forfetario. Il problema, anche alla luce di quello che potrebbe essere l'importo dovuto ai fini della disclosure, potrebbe essere quello di dimostrare in modo evidente l'impossibilità di avere a disposizione la relativa documentazione.



Una sede dell'Agenzia delle entrate